

**COMUNE DI MALNATE  
(Provincia Di Varese)**

# **REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO**

**Approvato con Delibera di Consiglio n.12 del 31/03/2016**

# **REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO**

## **PREMESSA**

L'Amministrazione Comunale promuove iniziative atte a favorire la crescita della cultura di difesa dell'ambiente e del patrimonio arboreo, anche su suggerimento dei cittadini, nonché qualunque iniziativa mirante allo sviluppo di detto patrimonio e della sua consistenza qualitativa.

## **ART. 1 -AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento si applica a protezione degli alberi presenti entro i confini comunali, non ricadenti nelle aree boscate soggette a legislazione regionale.
2. Sono oggetto di protezione gli alberi di qualunque specie con una circonferenza del tronco di almeno centimetri 80 (ottanta), misurata a petto d'uomo, oppure alberi con almeno metri 10 (dieci) di altezza. Nel caso di alberi con più tronchi si misurerà la somma delle circonferenze dei singoli tronchi.
3. Escono dall'ambito del presente Regolamento alberi o gruppi di alberi per i quali risultano stabilite particolari forme di protezione in base a leggi vigenti purché più restrittive di quelle contenute nel presente regolamento, (PLIS e alberi Monumentali).

## **ART. 2 -RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI**

Il taglio delle piante di cui ai commi 1 e 2 del precedente Art.1, è soggetto al rilascio di autorizzazione del Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio, che potrà richiedere a sua discrezione una relazione fitopatologia da parte di esperti in casi particolari per i quali lo ritenga necessario, a cura e spese del cittadino istante. Per ottenere l'autorizzazione è necessario compilare apposita modulistica, indicando: il numero e le specie di piante da abbattere – la motivazione dell'abbattimento – l'ubicazione - estremi catastali dell'area e documentazione fotografica.

## **ART. 3 -DIVIETI**

1. Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento è vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare con potature (ad eccezione degli alberi da frutta) che vadano oltre la rimonda (potatura che elimina i rami secchi o eccedenti degli alberi). Eccezioni a tale comportamento sono previste al successivo art. 5.
2. Sono da considerarsi danneggiamenti anche i disturbi alle radici, in particolare mediante:
  - a. pavimentazione della superficie circostante con un manto in materiale inerte che possa danneggiare l'albero;
  - b. scavi o ammassi di materiale eseguiti a ridosso dell'albero in modo tale da arrecare danno allo stesso;
  - c. deposito o versamento di sali, oli, acidi o prodotti fortemente alcalini nelle vicinanze;
  - d. fuoriuscita di gas ed altre sostanze dannose da condutture qualora non siano risultate assolutamente imprevedibili o non sia stata adottata ogni cautela atta a prevenirle.

#### **ART. 4 -INTERVENTI PRESCRITTI**

1. E' favorito qualunque intervento di manutenzione e conservazione degli alberi di cui all'art. 1 purché non in contrasto con l'art. 3.
2. Esulano da qualunque procedura amministrativa gli interventi sulle alberature pubbliche quando eseguiti d'ufficio o da ditte appaltatrici per la manutenzione del verde, nel merito del servizio pubblico e miranti alla conservazione delle essenze arboree.
3. Il Comune potrà prescrivere che il proprietario di un'area piantumata adotti determinati provvedimenti ed intervenga per la cura, conservazione, difesa di alberi protetti nel senso dell'art. 1 del presente regolamento. Ciò vale, in particolare, quando si dovranno disporre od eseguire lavori edilizi.
4. In tutti i progetti edilizi presentati, gli alberi con le caratteristiche di cui all'art. 1, dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposite planimetrie con la relativa documentazione fotografica. Nella procedura di approvazione dei suddetti progetti edilizi, andrà inserita l'autorizzazione di cui all'art. 2.
5. I progetti e gli interventi di cui al precedente comma dovranno essere studiati in modo da rispettare le alberature esistenti, avendo cura di non offendere gli apparati radicali. A tale scopo si potranno prescrivere per gli scavi metodologie particolari, se necessarie, o distanze minime dall'esterno del tronco che verranno stabilite di volta in volta nell'autorizzazione rilasciata.
6. Anche le autorizzazioni relative ad interventi sulla rete tecnologica e viaria dovranno contenere eventuali indicazioni o restrizioni nel caso interessino aree sulle quali siano presenti alberi sottoposti a tutela, di cui all'art.1.

#### **ART. 5 -ECCEZIONI ED ESENZIONI**

1. Ai divieti di cui all'art. 3 si potranno ammettere eccezioni quando:
  - a. il proprietario dimostri che in base a prescrizioni del diritto pubblico sia obbligato a rimuovere o modificare gli alberi e non si possa liberare in modo ammissibile da questo obbligo;
  - b. dall'albero provenga concreto pericolo per persone o cose e tale pericolo non possa essere rimosso in altro modo. In tale caso potrà essere ordinata la sostituzione dell'albero con altro o altri anche di diversa specie o con differente ubicazione. Qualora non siano possibili nuove piantumazioni all'interno della proprietà, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare che vengano eseguite su spazi pubblici dalla stessa indicati;
  - c. l'albero sia ammalato e la sua conservazione non sia possibile, previa acquisizione di Certificato Fitopatologico a cura e spese del cittadino, redatto da agronomo o tecnico abilitato. In tal caso dovrà essere ordinata la sua sostituzione secondo le prescrizioni di cui alla precedente lett. b).
2. Il riconoscimento di un'eccezione o esenzione dovrà essere richiesta per iscritto previa documentazione delle motivazioni e l'autorizzazione verrà rilasciata in forma scritta dal Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio, previa acquisizione del parere da parte della Giunta Comunale.

3. In particolare al richiedente potrà essere anche imposto di piantare o mantenere a sue spese, alberi di precise specie e dimensioni in sostituzione di quelli rimossi, anche su spazio o luogo pubblico indicato dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 6 -CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO**

1. Contravviene al Regolamento chiunque, intenzionalmente o per negligenza o disinformazione, in contrasto con l'art. 3, senza autorizzazione, rimuova, distrugga, danneggi o modifichi alberi protetti, ovvero non adempia alle prescrizioni di cui all'art. 4, alle condizioni o prescrizioni contenute in una autorizzazione concessa in base all'art. 5.

2. In caso di contravvenzioni al presente regolamento verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art.7bis del D. Lgs. N.267/2000.

## **ART. 7 -SANZIONI ACCESSORIE**

1. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art.6, il Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio potrà imporre:

- a. la sospensione dei lavori che hanno determinato il danno, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica da parte dell'agronomo di fiducia del Comune e a spese del contravventore, atta a stabilire la consistenza ed eventualmente il valore del danno medesimo;
- b. ordinare nuove piantagioni corrispondenti alla consistenza ed eventualmente al valore degli alberi danneggiati, ovvero, a spese del contravventore, eliminare le conseguenze negative causate dal comportamento vietato. Qualora la piantagione sostitutiva non fosse possibile, il Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio potrà pretendere il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, la cui entità è stabilita dalla Giunta Comunale, in base ad un'adeguata perizia tecnica;

2. Il criterio di commisurazione di tale somma dovrà tenere in considerazione il vantaggio che il proprietario consegue per la migliore utilizzazione del lotto, consentita dalla rimozione dell'albero ed i costi delle piantagioni sostitutive risparmiate.

3. La somma incassata a titolo di sanzione dovrà essere impiegata per interventi a difesa e/o incremento del verde pubblico o per interventi a difesa dell'ambiente, determinati dalla Giunta Comunale su proposta dell'Area Pianificazione del Territorio.

## **ART. 8-PROMOZIONE DI INTERVENTI**

1. Nuove piantumazioni potranno essere eseguite in qualunque area pubblica anche non espressamente individuate dagli strumenti urbanistici come destinata a "Verde Pubblico", ivi comprese le aree standard, purché acquisite al patrimonio comunale.

Approvato dal CONSIGLIO comunale in seduta del 31/03/2016 con atto n. 12.

f.to IL SINDACO  
Samuele Astuti

f.to IL SEGRETARIO GENERALE  
Antonella Pietri

---

Il REGOLAMENTO è stata pubblicato all'Albo on-line dal 12 aprile 2016 per 15 gg. consecutivi senza opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, addì 28 aprile 2016

f.to IL SEGRETARIO GENERALE  
Antonella Pietri